

Ordinanza n. 01 del 25 giugno 2018

**IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

composto dagli Avv:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Avv. Andrea GIUGNI – Componente Supplente

Avv. Filippo CECE – Componente Supplente

riunitosi il 25 giugno 2018 alle ore 14:30 presso gli uffici federali per decidere in merito all'istanza di applicazione della misura cautelare della sospensione dell'atleta **Luisa Lamacchia** da ogni attività federale, di sospensione del campionato nazionale femminile seniores di hockey pista, nonché di ogni ulteriore provvedimento cautelare necessario formulata, quale domanda incidentale al ricorso proposto nei confronti della medesima Luisa Lamacchia e di (non altrimenti identificati) Dirigenti Federali e/o incaricati di servizi federali, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica I Falchi Hockey Club Matera, con atto notificato a mezzo p.e.c. trasmessa alle ore 02:23 del 22 giugno 2018,

premesse che

- il Tribunale veniva immediatamente convocato e si riuniva, in data odierna, nella prima occasione utile per esaminare la richiesta cautelare;
- da informazioni assunte presso l'area tecnica - settore tecnico hockey della Federazione si apprendeva che le gare del campionato nazionale femminile seniores sono state tutte già disputate ed il titolo assegnato, come anche si evince dal comunicato federale n. 54/2018 pubblicato sul sito telematico della Federazione;

considerato che

- nell'istanza cautelare il pregiudizio grave e irreparabile connesso alla partecipazione dell'atleta Luisa Lamacchia all'attività agonistica nelle file della Hockey Pattinaggio Matera e la sospensione del campionato vengono ricondotti alla imminente disputa della 2^a gara del campionato il 23-24 giugno 2018;
- la società ricorrente assume che la mancata istituzione della Commissione Tesseramento Atleti le sia stata resa nota solo in data 30 maggio 2018 (circostanza che, a suo avviso, renderebbe tempestiva la proposizione del ricorso), la relativa doglianza, con annessa la domanda cautelare è stato inoltrato ai competenti uffici federali il successivo 22 giugno,

ciò premesso e considerato

il Tribunale ritiene, allo stato, *ictu oculi* insussistente il *periculum in mora* ed improcedibile l'istanza cautelare; dispone, pertanto, la discussione nel merito del ricorso e fissa, fin d'ora, l'udienza dibattimentale per le ore 14:30 del 23 luglio 2018, mandando alla segreteria per i relativi avvisi.

F.to Avv. Pierfrancesco BRUNO

F.to Avv. Andrea GIUGNI

F.to Avv. Filippo CECE